



Comune di Palmi

(Città metropolitana di Reggio Calabria)

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

(IMU-TASI-TARI)

(Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 04.07.2019)

Indice

TITOLO 1 -	DISCIPLINA GENERALE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)	4
ART. 1)	OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA	4
ART. 2)	PRESUPPOSTI E COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE	4
ART. 3)	ENTRATA IN VIGORE	4
TITOLO 2 -	Regolamentocomponente "IMU" (Imposta Municipale Propria).....	5
ART. 4)	OGGETTO	5
ART. 5)	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	5
ART. 6)	DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	5
ART. 7)	MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI	6
ART. 8)	ESCLUSIONI	6
ART. 9)	ESENZIONI	6
ART. 10)	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA.....	7
ART. 11)	BASE IMPONIBILE.....	8
ART. 12)	SOGGETTI ATTIVI	9
ART. 13)	SOGGETTI PASSIVI	9
ART. 14)	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA.....	9
ART. 15)	UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	10
ART. 16)	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	10
ART. 17)	IMMOBILI MERCE.....	11
ART. 18)	IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	11
ART. 19)	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	11
ART. 20)	RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO	12
ART. 21)	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE	12
ART. 22)	ALIQUOTA RIDOTTA	13
ART. 23)	RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO	13
ART. 24)	AGEVOLAZIONE PER LOCAZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE A CANONE CONCORDATO	13
ART. 25)	VERSAMENTI	14
ART. 26)	ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI	14
ART. 27)	DICHIARAZIONI.....	15
ART. 28)	FUNZIONARIO RESPONSABILE	16
ART. 29)	ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA	16
ART. 30)	RISCOSSIONE COATTIVA	17
ART. 31)	RIMBORSI	17
ART. 32)	CONTENZIOSO	17
ART. 33)	NORMATIVA DI RINVIO	17

TITOLO 3 -	REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	18
ART. 34)	OGGETTO	18
ART. 35)	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	18
ART. 36)	SOGGETTI PASSIVI	18
ART. 37)	SOGGETTO ATTIVO	19
ART. 38)	BASE IMPONIBILE	19
ART. 39)	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	19
ART. 40)	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI	19
ART. 41)	DECORRENZA DELLA TASI	20
ART. 42)	ESENZIONI	20
ART. 43)	RIDUZIONI	20
ART. 44)	DICHIARAZIONI	21
ART. 45)	RISCOSSIONE DELLA TASI	21
ART. 46)	MODALITA' DI VERSAMENTO	21
ART. 47)	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	22
ART. 48)	ACCERTAMENTO	22
ART. 49)	RISCOSSIONE COATTIVA	23
ART. 50)	RIMBORSI	23
TITOLO 4 -	REGOLAMENTO COMPONENTE TARI	24
	(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)	24
CAPO I -	DISPOSIZIONI GENERALI	24
ART. 51)	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	24
ART. 52)	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	24
ART. 53)	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	24
ART. 54)	SOGGETTO ATTIVO	25
CAPO II -	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	25
ART. 55)	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	25
ART. 56)	SOGGETTI PASSIVI	26
ART. 57)	LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	27
ART. 58)	ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	28
ART. 59)	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	28
ART. 60)	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	29
CAPO III -	TARiffe	29
ART. 61)	COSTO DI GESTIONE	29
ART. 62)	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	29
ART. 63)	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	30
ART. 64)	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	30
ART. 65)	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	31
ART. 66)	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	31

ART. 67) TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	32
ART. 68) CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	32
ART. 69) SCUOLE STATALI	32
ART. 70) TRIBUTO GIORNALIERO	33
ART. 71) ART. TRIBUTO PROVINCIALE	33
CAPO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	33
ART. 72) RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	33
ART. 73) RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	34
ART. 74) RIDUZIONI PER IL RECUPERO E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	34
ART. 75) RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	35
ART. 76) ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	35
ART. 77) CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	35
CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	35
ART. 78) OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	35
ART. 79) CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	36
ART. 80) POTERI DEL COMUNE	37
ART. 81) ACCERTAMENTO	37
ART. 82) SANZIONI	38
ART. 83) RISCOSSIONE	38
ART. 84) INTERESSI	38
ART. 85) RIMBORSI	39
ART. 86) SOMME DI MODESTO AMMONTARE	39
ART. 87) CONTENZIOSO	39
ALLEGATO A	40
ALLEGATO B	41

TITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART. 1) OGGETTO E DISCIPLINA NORMATIVA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Palmi, nelle componenti indicate al successivo art. 2, a norma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2) PRESUPPOSTI E COMPONENTI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Le disposizioni che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) sono contenute, rispettivamente, nei Capitoli II, III e IV del presente regolamento.

ART. 3) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2019 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 09/09/2014 e modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 26/04/2016.

TITOLO 2 - Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

ART. 4) OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Palmi, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dall'art. 1, commi da 707 a 721 della L. 147/2013;
 - dall'art. 1, commi dal 10 al 25 e commi 53 e 54 della L. n. 208/2015;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 5) PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 6) DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenze. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale. Il contribuente deve provvedere ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione, in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di iscrizione al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta. In caso di mancata iscrizione catastale, l'assoggettabilità all'imposta è data dalla ultimazione dei lavori di costruzione ovvero di quella anteriore di utilizzazione.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
3. Per terreno agricolo si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, il terreno adibito all'esercizio delle

attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ART. 7) MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione Servizi Catastali, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8) ESCLUSIONI

1. In via generale sono esclusi dall'imposta gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti e quelli espressamente esclusi.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008. In base all'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013, è necessario, al fine di usufruire dell'esenzione per questi immobili, che sia presentata la dichiarazione IMU e che nel relativo modello il proprietario dell'alloggio sociale provveda a barrare il campo relativo all'esenzione e riportare, nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: "l'immobile possiede le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011";
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 9) ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e

precisamente:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
 - a) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
3. Sono altresì esenti dall'IMU:
 - a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 - c) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastrati nella categoria D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti, nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.
4. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
5. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Servizi Catastali.
6. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.
7. Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 10) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e

successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, salvo diverse disposizioni normative.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero; analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 11) BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (*abitazioni*) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (*magazzini, posti auto, tettoie*), con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (laboratori, stabilimenti balneari);
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione);
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (*negozi, bar, botteghe*).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
5. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
 - a. alla zona territoriale di ubicazione;
 - b. all'indice di edificabilità;
 - c. alla destinazione d'uso consentita;

- d. agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e. ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Agli elementi di cui al precedente comma il contribuente deve attenersi per la quantificazione del valore dell'area.
 8. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune determina, periodicamente e per zone omogenee, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta dei competenti uffici, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, per le quali è soggetto attivo di imposta.
 9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 12) SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

ART. 13) SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili e sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione entro mesi tre dalla loro nomina.

ART. 14) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA

1. Per «abitazione principale» si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai soggetti passivi proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 e le eventuali ulteriori detrazioni deliberate dall'organo competente, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
4. Per «pertinenze dell'abitazione principale» si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Affinché agli immobili di cui al comma precedente venga riconosciuto il requisito di "pertinenza dell'abitazione principale" è necessaria, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, la sussistenza di un vincolo effettivo e concreto a servizio od ornamento della stessa abitazione principale, attraverso collegamento oggettivo e durevole e, inoltre, vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza
6. Per il riconoscimento del requisito di cui al comma 5 il soggetto passivo dovrà presentare specifica dichiarazione ai fini IMU.
7. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.
8. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
9. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

ART. 15) UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare, con eventuali pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ART. 16) DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con apposita delibera del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. La detrazione di euro 200 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari (IACP), trasformati, in Calabria, dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, in "aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP), o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 17) IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. Dall'esenzione devono invece essere escluse le imprese immobiliari di gestione che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita, le quali, nel periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita dell'immobile, saranno tenute a versare interamente l'IMU, anche per i fabbricati non affittati.
2. Ai fini dell'esenzione di cui ai precedenti commi è, dunque, necessario che:
 - a. i lavori di costruzione ovvero di recupero pesante siano ultimati;
 - b. il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita;
 - c. l'unità immobiliare non sia mai stata locata, se trattasi di immobili in corso di costruzione, ovvero se trattasi di immobili oggetto d'intervento di recupero di cui al comma 2, non deve essere stata locata nei cinque anni precedenti la presentazione della denuncia d'inizio attività;
 - d. il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013;
 - e. i fabbricati devono essere classificati dall'impresa fra le merci ed indicati fra le rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.

ART. 18) IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

ART. 19) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d. mancanza delle scale di accesso.
5. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
8. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a. mediante perizia tecnica da parte dei competenti tecnici comunali, con spese a carico del proprietario;
 - b. da parte del Contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
9. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal Contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
10. Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni e responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.
11. Comunque, la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dello stato di inagibilità del/i fabbricato/i non esonera il/i possessore/i alla presentazione della relativa comunicazione/ dichiarazione di variazione IMU.
12. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 20) RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
3. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 21) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di

interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione della loro costruzione ovvero dalla data di inizio della loro utilizzazione. A decorrere dalla predetta data, il valore della base imponibile dell'area edificabile si trasferisce alla costruzione realizzata.

ART. 22) ALIQUOTA RIDOTTA

1. Con apposita delibera dell'organo competente può essere approvata, entro i limiti di legge, l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
 - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;

ART. 23) RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. La richiesta di riduzione deve essere effettuata da parte del contribuente (comodante), a pena di decadenza, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, con allegata la relativa documentazione.
3. Il venir meno della situazione che dà diritto alla riduzione sopra indicata deve essere comunicata al Comune entro i termini per la presentazione della dichiarazione IMU.

ART. 24) AGEVOLAZIONE PER LOCAZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE A CANONE CONCORDATO

1. Può essere prevista un'aliquota agevolata, determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nella misura compatibile con gli equilibri di bilancio per le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge - 13 - 9/12/1998, n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti.
2. Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota agevolata sono:
 - la titolarità di un contratto di locazione debitamente registrato ai sensi delle disposizioni di cui al 1° comma, da cui risulti, a pena di inapplicabilità dell'aliquota agevolata, il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del canone convenzionale ed il riferimento all'accordo territoriale che ne ha determinato i parametri;

- la presentazione dell'istanza da parte del contribuente, su modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi;
 - la residenza anagrafica del conduttore dell'immobile oggetto del contratto (sono esclusi dall'obbligo della residenza anagrafica gli studenti universitari che utilizzano gli immobili ad uso abitativo secondo quanto previsto da specifico accordo territoriale).
3. Il locatore ha diritto ad applicare l'aliquota agevolata, se previsto ai sensi del 1° comma, dal giorno di stipula del contratto di locazione.
 4. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU, la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo, mediante modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi.
 5. Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del 1° comma, è ridotta al 75 per cento.
 6. Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota agevolata, di cui al comma precedente sono:
 - la titolarità di un contratto di locazione debitamente registrato;
 - la presentazione dell'istanza da parte del contribuente, su modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU;
 - Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU, la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo, mediante modulistica specifica predisposta dal Servizio Tributi.

ART. 25) VERSAMENTI

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. In caso di contitolarità ciascun soggetto passivo è responsabile del versamento corrispondente alla propria quota.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Se i termini predetti cadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
5. Il versamento della prima rata è pari ai 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'Imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. In caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
7. Le somme da versare sono arrotondate, in base al disposto dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di impiego del modello F24, l'arrotondamento deve essere operato per ogni singolo codice tributo.
8. Non si procede al versamento se l'imposta annua da corrispondere per tutti gli immobili posseduti è inferiore o pari a euro 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con quello dovuto a saldo.

ART. 26) ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. Nelle fattispecie oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 nonché le relative circolari esplicative n. 1 del 14/04/2016 e n. 3 del 21/06/2016 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 27) DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Servizi Catastali.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Servizi Catastali, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
11. Ai sensi del comma 696 della Legge n. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
12. Ai sensi del comma 697 della Legge n. 147/2013 in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
13. Ai sensi del comma 699 della Legge n. 147/2013 699, le sanzioni di cui ai commi 696, 697 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 28) FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 29) ACCERTAMENTO E RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'IMU saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
6. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati con le modalità indicate dal Comune.
7. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune applica una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
9. Ai sensi del comma 699 della Legge n. 147/2013 699, la sanzioni di cui al comma 698 è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e prima che gli stessi siano iscritti a ruolo, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa al singolo anno accertato sia superiore ad euro 2.000,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. Nel caso in cui l'importo sia superiore a euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fideiussoria). La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole e condizioni:
 - a. sussistenza di difficoltà economiche da dimostrare attraverso la presentazione di un valido Isee attestante un reddito non superiore a 15.000,00 euro;
 - b. numero massimo di 12 rate mensili;
 - c. versamento della prima rata entro la scadenza stabilita nel provvedimento di accoglimento;
 - d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente comma, dal responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti;
 - f. il provvedimento del responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente;
 - g. il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico

decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 30) RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 31) RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Prima di procedere ai rimborsi il Comune accerta l'esistenza di debiti nei cinque anni precedenti per il medesimo tributo e procede alla compensazione d'ufficio; solo la somma residua sarà oggetto di rimborso.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 22.

ART. 32) CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33) NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 34) OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, decorrere dal 1° gennaio 2014, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU);
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 35) PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione servizi catastali.
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare all'Agenzia di cui al comma precedente la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.
4. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 36) SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1.
2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti a versare autonomamente il tributo in base alle quote di possesso pur sussistendo il principio di responsabilità solidale tra le parti.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali

e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ART. 37) SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della **TASI** è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 38) BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU i cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 1° gennaio 2016.

ART. 39) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può aumentarle fino al 2,5 per mille e può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013, compatibilmente con i limiti di bilancio, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 3,30 per mille.

ART. 40) INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno

determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 41) DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 42) ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

ART. 43) RIDUZIONI

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. La base imponibile della TASI è altresì ridotta al 50% nel caso di immobili inagibili o inabitabili, nei relativi

casi come definiti ai fini IMU.

3. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.
4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
5. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al presente comma, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ai sensi del comma 2 art 9 bis D.L. N. 47/2014.
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento, ai sensi dell'art. 1 L. 147/13 comma 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 44) DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 45) RISCOSSIONE DELLA TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante auto versamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dell'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione TARI.
2. Il Comune può in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione della TARES per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

ART. 46) MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni singolo soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
 4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
 5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
 6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

ART. 47) FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

ART. 48) ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati nelle modalità indicate nell'avviso medesimo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune applica una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

ART. 49) RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 50) RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. **Prima di procedere ai rimborsi il Comune accerta l'esistenza di debiti nei cinque anni precedenti per il medesimo tributo e procede alla compensazione d'ufficio; solo la somma residua sarà oggetto di rimborso.**
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13.

TITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale IUC prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. **La TARI decorre dal 01/01/2014 in sostituzione della TARES.**

ART. 52) GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. **Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose così come previsto nel regolamento rifiuti adottato dal Comune di Palmi.**

ART. 53) SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di

fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 54) SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 55) PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3.** Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5.** Non sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite comunque da utenze (elettrico, idrico, servizio gas, altri servizi) condominiali oppure utenze comuni.
- 6.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
- 7.** L'esenzione degli immobili rientranti nei casi contemplati nel precedente comma 4 deve essere chiesta annualmente dal proprietario con apposita istanza predisposta dall'ufficio tributi da presentare entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di versamento della TARI prevista per l'anno di imposizione ed è soggetta a verifica da parte dei competenti uffici comunali che dovranno constatare la sussistenza delle condizioni richieste ovvero che l'immobile sia completamente vuoto e privo di utenze.

ART. 56) SOGGETTI PASSIVI

- 1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5.** Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 6.** Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 7.** Nei locali adibiti a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, ancorché non rientrante nelle operazioni assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie dei locali destinati allo svolgimento di dette attività che, ai fini dell'applicazione della tariffa, costituisce una autonoma utenza non domestica cui è applicata la tariffa corrispondente alla specifica categoria di appartenenza dell'attività effettivamente svolta.

8. Per quanto riguarda i condomini l'amministratore è tenuto a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune o del soggetto gestore, l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione quali: superficie (mq), nome occupanti, detentori, proprietari, dati catastali. L'amministratore è inoltre tenuto a comunicare ogni eventuale variazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla stessa. L'amministratore è tenuto a comunicare la data di cessazione del suo ufficio. Per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di strumenti informatici.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
10. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 57) LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) soffitte e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi e con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso; sono escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) le unità immobiliari possedute da utenze non domestiche prive di arredo, attrezzature e suppellettili e prive di qualsiasi utenza (idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica); per le utenze non domestiche costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele

dichiarazione.

ART. 58) ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 59) ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	25%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
MACELLERIE E PESCHERIE	30%
ESERCENTI ATTIVITA' RISTORATIVE E/O ALIMENTARI	30%
CENTRI COMMERCIALI	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 60) SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

CAPO III – TARIFFE

ART. 61) COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ART. 62) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine

indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 63) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti;
 - b. domestiche non residenti.
5. Si considerano utenze domestiche residenti i locali occupati da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune di Palmi. Il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela o affinità, risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Palmi salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura.
6. Si considerano utenze domestiche non residenti i locali tenuti a disposizione per i quali, da certificazione anagrafica, non risultano soggetti residenti nel Comune di Palmi. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti in base alle seguenti indicazioni:
 - a. si considera un numero di occupanti pari a 3 (tre) se trattasi di soggetti non residenti che utilizzano l'immobile occasionalmente e comunque per un periodo inferiore all'anno; agli stessi si applicano le eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento.
 - b. per i soggetti non residenti che dimorano nel Comune di Palmi per un periodo superiore all'anno si considera il numero di occupanti dichiarato e/o accertato.
7. Nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale ai sensi della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2 e successive modificazioni, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune e del numero massimo di posti letti autorizzato.
8. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro nonché i soggetti che dispongono di locali e magazzini senza svolgere attività d'impresa; per questi ultimi si applicano le tariffe non domestiche relative alle autorimesse e magazzini senza vendita diretta.

ART. 64) PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 65) TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, come da allegato A del presente regolamento.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 66) OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Salvo quanto stabilito dal comma 1, il numero dei componenti il nucleo familiare è diminuito, in rapporto al periodo temporale in cui si verifica l'evento e previa presentazione di idonea documentazione, delle persone pur mantenendo la residenza nel Comune di Palmi si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. persona ricoverata in casa di riposo e/o centro di riabilitativo, comunità di recupero, centri socio-educativi continuativamente per almeno 6 mesi nel corso dell'anno;
 - b. persona detenuta in istituto penitenziario continuativamente per almeno 6 mesi nel corso dell'anno;
 - c. persona che abbia eletto dimora all'estero per l'intero anno, per motivi di lavoro o di studio; al fine di documentare la dimora è necessario presentare contratto di locazione con traduzione giurata (se sottoscritto in lingua straniera) dal quale si evince il periodo superiore all'anno solare di imposizione del tributo;
 - d. persona che abbia eletto dimora per l'intero anno in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della Regione Calabria o comunque ad una distanza superiore a 300 km dal Comune di Palmi, per motivi di lavoro o di studio; al fine di documentare la dimora è necessario presentare contratto di locazione regolarmente registrato dal quale si evince il periodo di locazione superiore all'anno solare di imposizione del tributo nonché dichiarazione ai fini TARI e/o ricevute di pagamento del tributo intestati ad uno dei locatari o al proprietario per il medesimo immobile.
 - e. Le variazioni di cui alle lettere da a) d) che sussistono al 31 dicembre e permangono anche per il periodo minimo richiesto per l'anno successivo devono essere dichiarate tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Palmi o reperibile presso l'ufficio tributi (modello variazione).
 - f. Le variazioni di cui alle lettere a) e b) che intervengono nel corso dell'anno determinando un'assenza superiore ai 6 mesi, ovvero al periodo minimo richiesto, devono essere dichiarate tassativamente entro il 31 agosto di ogni anno utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Palmi o reperibile presso l'ufficio tributi (modello variazione).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile (indipendentemente dalla loro residenza anagrafica), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a n. 3 (tre). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di

accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 (uno) unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari iscritti distintamente all'anagrafe del Comune la tariffa è calcolata con l'emissione di singoli ruoli per ogni nucleo familiare suddividendo i metri quadrati dell'immobile in proporzione dei componenti dei nuclei familiari medesimi. In tale caso non si applicano le eventuali riduzioni previste per l'unico occupante qualora i nuclei familiari risultano costituiti da una sola persona.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
7. Agli utenti con più unità immobiliari viene attribuito, per ogni singola unità, un numero di occupanti pari a 3 (tre).

ART. 67) TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 68) CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Gli immobili non residenziali detenuti da soggetti non imprenditori sono tassati con la tariffa prevista per le autorimesse e magazzini senza vendita diretta di cui all'allegato B.

ART. 69) SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 1).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 70) TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 71) ART. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 72) RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%; questa riduzione non si applica nei casi di convivenza nello stesso immobile di più nuclei familiari e nel caso in cui oltre all'unico occupante vi dimorano anche occasionalmente, altre persone;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani non residenti nello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE), già pensionati

nei rispettivi Paesi di residenza: riduzione del 33,33% pari ad 1/3 della tariffa;

- e) unità abitative, con unico occupante già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate: riduzione del **50,00%**.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
- 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 73) RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 74) RIDUZIONI PER IL RECUPERO E COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- 1. Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento, in sede di redazione del piano finanziario TARI, della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse. La quota dell'abbattimento applicato non può essere superiore al 30 per cento della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa previa copertura integrale dei costi del servizio.
- 2. Alle utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 50%. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare apposita istanza corredata dalla dichiarazione iniziale che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti ed in particolare il possesso delle compostiere e la disponibilità di apposito spazio per la collocazione delle stesse. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
 - a. l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza e comporta la restituzione dei contenitori dell'umido che, a seguito dell'avvio dell'attività di compostaggio in proprio, non verrà più ritirato;
 - b. le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo ed effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune;
 - c. le utenze devono disporre di compostiere, appositamente fornite dal Comune in comodato o acquistate in proprio, idonee per lo svolgimento dell'attività di recupero della frazione organica dei propri rifiuti;
 - d. dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari;
 - e. tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
- 3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il compostaggio domestico, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune di Palmi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Entro il medesimo termine, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente possono dichiarare la rinuncia a praticare il compostaggio domestico per l'anno in corso. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico da parte dell'utenza. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere dell'agevolazione, la tariffa indebitamente beneficiata è recuperata con applicazione del tasso di interesse nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 75) RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

ART. 76) ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 77) CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 78) OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b. la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c. la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;

- d. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - e. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 2.** Salvo diversa comunicazione di variazione intervenuta nel corso dell'anno, il numero dei componenti la famiglia anagrafica delle utenze domestiche residenti viene aggiornato in automatico ogni inizio anno con i dati risultanti all'anagrafe comunale.
- 3.** La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
- 4.** La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 79) CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1.** La dichiarazione deve essere presentata:
- a. entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b. entro 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
- 2.** La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, email, PEC, recapito telefonico) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, email, PEC, recapito telefonico) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. le dichiarazioni prive dei dati catastali non possono essere accolte salvo nei casi in cui questi non siano in possesso del proprietario o dell'occupante (per es. per gli immobili concessi in locazione dall'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale o quelli oggetto di concessione demaniale e privi di dati catastali);
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, email, PEC, recapito telefonico);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- 5.** La dichiarazione, redatta sui moduli disponibili sul sito internet del Comune di Palmi, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al protocollo generale del Comune o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata allegando sempre copia di un valido documento di riconoscimento. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel

termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 80) POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 81) ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Le attività di accertamento e liquidazione della TARI saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.
5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati con le modalità indicate dal Comune.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
8. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
9. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza

dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 82) SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 (cinquanta) euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 83) RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.
2. L'attività di riscossione può essere affidata in convenzione a soggetti terzi nelle modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune stabilisce, nella delibera che approva le tariffe, il numero delle rate di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento all'IMU e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro l'ultima scadenza di ciascun anno.
4. Il tributo è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. luglio 1997, n.241, ovvero con le modalità indicate dall'agente incaricato alla riscossione.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 84) INTERESSI

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono

divenuti esigibili.

ART. 85) RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 86) SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo di euro 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 87) CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ALLEGATO A

Categoria utenze domestiche

Come da ALLEGATO 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI riguardanti il SUD Italia

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	Abitanti <5000	Abitanti >5000
1	0,75	0,81
2	0,88	0,94
3	1,00	1,02
4	1,08	1,09
5	1,11	1,10
6 o più	1,10	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI riguardanti il SUD Italia

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,05
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,25
6 o più	3,4	4,1	3,75

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Categorie > 5000 abitanti		Kc (sud)			Kd (sud)		
		min	max	med	min	max	med
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54	4,00	5,50	4,75
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40	2,90	4,12	3,51
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40	3,20	3,90	3,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,69	5,53	6,55	6,04
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,47	3,10	5,20	4,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,46	3,03	5,04	4,04
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,21	8,92	12,45	10,69
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,97	7,50	9,50	8,50
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,00	7,90	9,62	8,76
10	Ospedali	0,86	1,43	1,15	7,55	12,60	10,08
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,04	7,90	10,30	9,10
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,64	4,20	6,93	5,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99	7,50	9,90	8,70
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,26	8,88	13,22	11,05
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,74	4,90	8,00	6,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,43	10,45	14,69	12,57
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,35	10,45	13,21	11,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,91	6,80	9,11	7,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,15	8,02	12,10	10,06
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,64	2,90	8,25	5,58
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,69	4,00	8,11	6,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84	29,93	90,50	60,22
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	4,44	22,40	55,70	39,05
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	4,96	22,50	64,76	43,63
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00	13,70	21,50	17,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,01	13,77	21,55	17,66
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83	38,93	98,90	68,92
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,19	14,53	23,98	19,26
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	5,80	29,50	72,55	51,03
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	1,34	6,80	16,80	11,80